

Brexit

Semplificazioni per operazioni export: autorizzazione del luogo approvato

A seguito della Brexit e per evitare i colli di bottiglia nei porti del nord Europa, risulta essenziale poter gestire le procedure di export “in casa”: tra le facilitazioni operative più importanti, particolare interesse riveste l'**autorizzazione alla procedura del luogo approvato all'export**, un'agevolazione che consente di gestire le operazioni doganali presso l'azienda stessa, senza dover effettuare la presentazione della merce alla dogana di esportazione.

Con la procedura di sdoganamento “presso luogo approvato”, infatti, si riducono notevolmente le tempistiche per svolgere le operazioni doganali di esportazione, in quanto i controlli sono effettuati direttamente presso i locali dell'azienda autorizzata. Tale semplificazione agevolerà particolarmente gli esportatori italiani nei traffici commerciali verso il Regno Unito, in quanto consentirà di evitare le lunghe code in uscita dal territorio europeo, anticipando le formalità doganali nel punto interno, anziché nei porti francesi e olandesi.

Una soluzione operativa che potrebbe rivelarsi decisiva per il made in Italy e che l'Agenzia delle dogane ha incentivato con la circolare 18 dicembre 2020, n. 49, che introduce anche alcune significative semplificazioni. Infatti, proprio per venire incontro alle esigenze rese necessarie dalle nuove barriere doganali con il Regno Unito e considerata la perdurante emergenza Covid-19, le imprese potranno presentare, all'Agenzia delle dogane, istanza per il rilascio dell'autorizzazione di luoghi approvati all'export, con richiesta di effettuazione del sopralluogo in modalità semplificata.

In particolare, gli operatori dovranno certificare l'idoneità dei propri locali mediante relazioni tecniche e planimetrie degli stabilimenti, ma non sarà necessario lo svolgimento di un sopralluogo fisico da parte delle Autorità. L'Agenzia delle dogane ha predisposto un modulo, allegato alla circolare, da compilare per l'ottenimento di tale autorizzazione semplificata, nella quale l'operatore dovrà motivare la richiesta di ricorso a tale procedura e attestare la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei siti da autorizzare. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, infatti, al possesso del titolo giuridico necessario a utilizzare tali luoghi, nonché al requisito di continuità nell'effettuare operazioni di export.

Occorre ricordare, inoltre, che dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione comune di transito, per cui le merci europee destinate a tale Paese, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune. Le esportazioni via terra dall'Unione europea verso la Gran Bretagna, dunque, dovranno essere accompagnate dal documento doganale di transito T2 per effettuare le operazioni di import presso un Ufficio di destinazione interno, evitando le lunghe code alla frontiera britannica. Al confine UK, tuttavia, sarà comunque necessario presentare le merci in Dogana per autorizzare il passaggio, presentando il Documento amministrativo di transito (c.d. DAT), pertanto qualche disagio in termini di tempistiche potrebbe comunque crearsi. Inoltre, l'operatore o il rappresentante doganale dovrà impegnare una garanzia per consentire alle merci di giungere alla Dogana di destinazione.

Fonte: Sara Armella - Studio Armella – gennaio 2021